



Revocare e/o annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace la deliberazione di esclusione dei soci

Signori A B C D E  
F G H, dalla compagine sociale di BANCA I  
per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, ordinare a  
BANCA I di adottare ogni atto e di porre in  
essere ogni attività necessaria alla riammissione come soci della indicata società i Signori  
B C D E F  
G, con ogni ulteriore conseguenza di legge anche in punto di esercizio  
dei diritti connessi alla qualità di socio.

In ogni caso. Condannarsi BANCA I alla  
rifusione dei compensi e delle spese di lite.

#### Conclusioni di parte convenuta :

Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, rigettata ogni avversa istanza, eccezione o deduzione, così giudicare:

#### I. NEL MERITO:

I.1. Rigettare le domande proposte dagli attori siccome infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la delibera oggetto di impugnazione;

I.2. con integrale rifusione di compensi e spese della presente procedura, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori in epigrafe indicati hanno impugnato le delibere adottate il 22.10.2015 da BANCA I  
fr. doc. da 1 a 8 di parte attrice), che hanno  
disposto l'esclusione degli stessi, quali soci, dalla società.

Con il primo motivo di impugnazione, i soci esclusi prospettano l'invalidità della deliberazione, per essere stata adottata dai Commissari Straordinari della Banca, ritenuti incompetenti.

Parte attrice osserva che i commissari straordinari, al momento dell'adozione della deliberazione, si trovavano in regime di proroga tecnica, ai sensi dell'art. 70, comma 6, TUB, e pertanto avrebbero potuto adottare esclusivamente gli adempimenti strettamente connessi alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Con il secondo motivo di impugnazione, gli attori allegano che la revoca sarebbe illegittima, in quanto adottata sulla base di una motivazione non rientrante tra le cause di esclusione del socio previste dalla legge ( art. 2533 cod. Civ), né tra quelle previste dallo statuto.

In particolare, gli attori allegano di essere stati esclusi, ai sensi dell'art. 14 dello statuto, a causa della pendenza di un'azione di responsabilità promossa nei loro confronti dalla Banca convenuta, in ragione di



condotte asseritamente commesse nella veste di amministratori della società, laddove invece lo statuto sociale prevedrebbe l'esclusione del socio, che ha rivestito la carica di amministratore, solo se destinatario di una pronuncia di condanna di primo grado: la mera pendenza del giudizio di responsabilità non rientrerebbe quindi tra le cause di esclusione.

Nemmeno sarebbe possibile far rientrare la decisione assunta dalla Commissione nell'ambito di una delle altre ipotesi previste dall'art. 14 dello Statuto, che disciplinerebbero cause di esclusione del tutto diverse, essendo peraltro nulla, in quanto estremamente generica e indeterminata, la clausola di cui all'art. 14, lett. d), dello Statuto, che fa riferimento a condotte foriere di danno, non meglio specificate e rimesse all'assoluta discrezionalità dell'organo amministrativo.

Anche a voler ritenere che tale clausola non fosse nulla, e pur ammettendo che le delibere impugnate facessero riferimento a detta ipotesi, secondo parte attrice non sarebbe possibile ricondurre l'esclusione dei soci alle sole affermazioni unilaterali della Banca, essendo necessario accertare giudizialmente, e nel contraddittorio tra le parti, il danno lamentato dalla società.

Si è costituita la convenuta contestando integralmente la domanda dell'attore e, in particolare, assumendo che i poteri esercitabili dai Commissari Straordinari, nel periodo di proroga tecnica ex art. 70 TUB, non potrebbero ritenersi limitati alle sole attività inerenti la chiusura della procedura, essendo invece i Commissari legittimati a porre in essere anche iniziative di carattere gestorio.

La convenuta ha poi dedotto come l'esclusione degli attori dalla posizione di soci della Banca sarebbe stata deliberata non già in ragione della mera proposizione dell'azione di responsabilità promossa nei confronti degli attori, bensì a causa delle gravi condotte tenute dai soci nella veste di amministratori, meglio riassunte nell'atto introduttivo del giudizio di responsabilità, al quale la delibera di esclusione rinvia *per relationem*.

Tali condotte, meglio descritte nella comparsa di costituzione e risposta, rileverebbero, a prescindere dall'esito del giudizio di responsabilità, in forza dell'art. 14, comma 2, lettera d) dello statuto, nonché dell'art. 2533 n. 2 cc, trattandosi di condotte in violazione degli obblighi derivanti dalla legge o dallo statuto sociale.

La causa è stata istruita documentalmente.

\* \* \*

Il primo motivo di impugnazione è infondato.

In argomento, ci si richiama all'orientamento già espresso in precedenza dall'instestato Tribunale, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui l'art 70 comma 6 TUB vigente *ratione temporis* << prevede che "La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5 per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano già state approvate dalla medesima". Il tenore letterale della norma è nel senso che la proroga possa essere disposta dalla Banca d'Italia solo in vista degli adempimenti connessi alla chiusura della procedura (e solo quando le modalità di esecuzione degli stessi siano



già state approvate), adempimenti sostanzialmente riconducibili a quelli previsti dall'art. 75 TUB rimbucato l'adempimenti finali". Da tale tenore letterale della norma non discende però de plano che, concessa la proroga perché sussistenti i presupposti di cui all'art. 70, comma 6, TUB, si debba ritenere che i poteri del Commissario Straordinario siano circoscritti ai soli adempimenti di chiusura che hanno determinato la concessione della proroga stessa; la norma de qua nulla dice in tal senso e non può esser ignorato il fatto che per effetto della sottoposizione della Banca ad amministrazione straordinaria essa ha visto venir meno l'organo amministrativo (disciolto) di tal che una siffatta lettura è distonica rispetto al complesso delle norme che regolano la Amministrazione straordinaria, non essendo ipotizzabile che la Banca nella finestra temporale della proroga ex art 70 comma 6 TUB sia priva di organo gestorio. E del resto l'art. 72, comma 3, TUB prevede che le funzioni ni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento degli stessi ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio di consegne agli organi subentranti, senza deroghe. In regime di prorogatio ex art 70 comma 6 TUB insomma - ancorchè la proroga sia giustificabile solo se vi siano ancora adempimenti connessi alla chiusura della procedura da porre in essere, con modalità già approvate dalla Banca - il Commissario straordinario conserva i poteri che gli sono propri, non essendovi alcuna norma che li limiti desumendosi dal complesso delle norme concernenti la Amministrazione straordinaria la conservazione di detti poteri, non essendo desumibile dal complesso delle norme che regolano le attribuzioni dei Commissari (v. anche i commi 1, 3 dell'art. 72 TUB) alcuna riduzione dei poteri dei Commissari straordinari nel periodo del loro mandato ivi compresi i periodi delle proroghe (anche di quella ex art 70 comma 6 TUB>> “ ( Cfr. sentenze del Tribunale di Venezia 792/2017, 994 e 995/2017).

\* \* \*

É invece fondato il secondo motivo di impugnazione.

Va in primo luogo ricordato che, nel giudizio di impugnazione avverso la delibera di esclusione del socio, l'indagine deve essere limitata ai motivi espressamente indicati nella deliberazione, non potendo trovare ingresso, in sede di opposizione, cause di esclusione che non siano state menzionate nella deliberazione impugnata.

Nel caso in esame, la deliberazione di esclusione ha testualmente deliberato l'esclusione “in base al disposto dell'art. 14 dello Statuto Sociale vigente, in quanto destinatario di azione di responsabilità ai sensi dell' art 2392 cc ( - o dell'art. 2407 cc per i sindaci- ) per le condotte da Lei mantenute nello svolgimento della carica ricoperta presso la scrivente Banca, contestate nell'atto di citazione a cui si rimanda” ( cfr. doc. da 1 a 8).

La delibera di esclusione, nel richiamare l'art. 14 dello Statuto, fa quindi esplicito riferimento alla pendenza del giudizio di responsabilità, espressamente richiamata dalla lettera a) di cui alla predetta clausola la quale, tuttavia, stabilisce che la Società debba procedere all'esclusione del socio solo nel caso in cui , nei suoi confronti, sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado .

La ratio della disposizione, che impone alla società un obbligo di esclusione, è quella di sanzionare il socio il quale, per avere rivestito anche la carica di amministratore o sindaco, abbia commesso delle condotte



gravi, tali da pregiudicare seriamente gli interessi della società o comunque da cagionarle un grave danno, si da rendere incompatibile anche la prosecuzione del rapporto societario nella sola veste di socio.

Si deve trattare, tuttavia, di condotte che siano già state oggetto di accertamento giudiziale in prime cure, e non fondate solo su gravi sospetti o su prospettazione di parte.

È pacifico che, al momento dell'esclusione degli odierni attori, non fosse stata ancora pronunciata alcuna sentenza nel giudizio di responsabilità introdotto dalla Banca nei loro confronti di talché il motivo di impugnazione risulta, in relazione a tale ipotesi di esclusione, fondato.

La deliberazione impugnata non richiama espressamente altre ipotesi di cui all'art. 14 dello statuto.

Solo nella comparsa di risposta la convenuta allega che la deliberazione di esclusione farebbe riferimento *per relationem* alle condotte contestate nell'atto di citazione, le quali, secondo la prospettazione della Banca, rileverebbero quale ipotesi di esclusione ai sensi dell'art. 2533 cod. civ. o dell'art. 14, lett. d) dello statuto.

Ebbene, ritiene il Collegio che, anche a voler considerare tali ulteriori ipotesi di esclusione su sollecitazione della convenuta, così giungendo ad un'interpretazione oltremodo estensiva della delibera, l'impugnazione non meriti accoglimento.

In relazione alle ipotesi legali di esclusione, nelle quali rientrerebbero le condotte illecite ascritte agli odierni opposenti, va osservato che l'art. 2533 cc, in materia di società cooperative, stabilisce che il socio possa essere escluso dalla società nel caso indicato dall'art. 2541 cc ( mancato pagamento, in tutto o in parte, delle quote sottoscritte), nei casi previsti dall'atto costitutivo, ovvero negli altri casi indicati dalla disposizione, tra i quali figurano le gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti a suo carico dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico.

L'ipotesi legale di esclusione del socio è quindi collegata all'inadempimento di obblighi gravanti a carico del socio e nascenti dal rapporto sociale, la cui natura e contenuto sono ben distinti dagli obblighi assunti dall'amministratore in forza del contratto legato all'assunzione della carica.

Non è escluso che gravi condotte, tenute nella qualità di amministratore, possano rilevare anche quali cause di esclusione del socio, ma si deve trattare di ipotesi previste espressamente dallo statuto societario.

E, come si è già detto, nello statuto dell'odierna convenuta l'ipotesi di esclusione del socio che abbia rivestito anche la carica di amministratore è prevista dall'art. 14, lett. a) dello statuto, ma ricollegata alla pronuncia di una sentenza di primo grado, circostanza non sussistente nel caso in esame.

In definitiva, non sussiste alcuna delle ipotesi di esclusione del socio richiamate dall'art. 2533 cod. civ.

\* \* \*

Nemmeno è possibile ricondurre l'esclusione all'art. 14, lettera d).

Tale disposizione statutaria, invocata da parte convenuta, precede un'ipotesi di esclusione facoltativa, nei casi in cui il socio "*abbia arrecato in qualsiasi modo un danno alla Società o svolto attività in concorrenza con la stessa*".



Ebbene, il Collegio ritiene che la clausola, oltre ad essere connotata da indeterminatezza, rimettendo alla discrezionalità dell'organo deliberante l'individuazione delle condotte fonte di esclusione, presupponga, in ogni caso, trattarsi di danni certi e liquidi, situazione che non ricorre nel caso in esame, laddove l'accertamento dei pretesi danni, nemmeno enunciati o quantificati nella deliberazione impugnata, sottende un complesso accertamento giudiziale, già oggetto della domanda di responsabilità promossa dalla società convenuta, volto a verificare la sussistenza della condotta lamentata, oltre che del nesso causale tra la condotta ed il danno patito dalla società e la quantificazione del danno stesso.

Alla luce delle deduzioni tutte sin qui esposte, l'impugnazione va accolta.

La deliberazione adottata dalla **BANCA I** convenuta va, per l'effetto, annullata.

La convenuta, soccombente, va condannata a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate come in dispositivo, ai sensi del. DM 55/14, secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminabile basso, tenuto conto che il patrocinio attoreo ha difeso più soggetti, seppur svolgendo le medesime difese, e operate le riduzioni ritenute opportune tenendo conto della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
- annulla le deliberazione adottata da **BANCA I** il 22-10-2015, n. prot. 975, 976, 977, 979, 980, 982, 984, 985;
- condanna la convenuta a rifondere in favore degli attori in epigrafe le spese di lite, che si liquidano in euro 4.100,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Venezia, nella camera di Consiglio del 20 marzo 2019

il Presidente

dott.ssa Lina Tosi

il Giudice estensore

dott.ssa Lisa Torresan

